



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN STATO DI
DIFFICOLTÀ TEMPORANEA**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 92 del 30.11.2021

ART. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il presente regolamento si inserisce nel nuovo quadro normativo nazionale di interventi di contrasto alla povertà che negli ultimi anni si sono susseguiti: SIA (Sistema di Inclusione Attiva), Rel (Reddito di Inclusione), oggi RDC (Reddito di Cittadinanza).

A seguito di tali provvedimenti è stato avviato un processo a livello nazionale che ha portato alla presa in carico dei nuclei familiari attraverso strumenti di valutazione dei bisogni uniformi su tutto il territorio. Tali strumenti hanno, da un lato, fatto emergere un quadro articolato e complesso di bisogni, dall'altro, hanno fornito una prima risposta in termini di sostegno economico riducendo, di fatto, per gli enti di prossimità, la necessità di intervenire nell'erogazione di contributi facendo sì che i servizi territoriali si concentrassero su fattispecie residuali non raggiunte da tali interventi di politiche sociali nazionali.

Ciò premesso, con il presente Regolamento, si intende riorganizzare il sistema comunale di interventi socio-assistenziali disciplinando gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi socio-assistenziali a persone e nuclei familiari, al fine di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di necessità e di prevenire condizioni di emarginazione sociale.

Il Comune eroga le prestazioni socio-assistenziali nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto di ricorrere ad altre tipologie di interventi Socio-Assistenziali in base alle condizioni psicofisiche del destinatario.

ART. 2 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. L'erogazione dei contributi è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro rivolta all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione ed è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- integrare il reddito familiare;
- favorire la permanenza del nucleo familiare presso il proprio domicilio;
- sopperire a necessità di carattere straordinario;
- favorire la protezione e la tutela delle fasce più deboli, in particolare minori e anziani;

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Destinatari dell'intervento economico sono i nuclei familiari regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Residenza da parte del richiedente nel Comune di Palmi alla data di richiesta;
 - b) Attestazione Isee in corso di validità e priva di omissioni/difformità con importo pari o inferiore alla soglia di € 3.000,00 (tremila/00).

- c) Non essere nucleo assegnatario di misure nazionali di sostegno al reddito in vigore al momento di presentazione della richiesta. A titolo esemplificativo, non essere beneficiario dell'attuale misura denominata *Reddito di Cittadinanza* ai sensi del D.L. n. 4 del 28/1/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

I nuclei familiari beneficiari di sostegni pubblici in qualunque modo denominati saranno esclusi dall'ammissione a benefici comunali.

È possibile presentare domanda di contributo economico al Comune solo se la domanda di Reddito di Cittadinanza (RdC) o altra misura in vigore sia stata respinta o se la relativa istruttoria sia ancora in corso. In tal caso la domanda di contributo al Comune deve essere corredata da idonea documentazione probatoria.

2. In deroga al requisito della residenza, in casi eccezionali e straordinari, previa verifica e valutazione da parte del servizio sociale, potranno essere prese in carico le richieste da parte di nuclei occasionalmente presenti sul territorio comunale che versano in particolare stato di bisogno tale da richiedere un pronto intervento.

ART. 4 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica, alternative tra loro, ma equivalenti dal punto di vista funzionale e quindi non cumulabili nello stesso anno solare:
 - a) **Contributo economico una tantum** volto al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, mediante l'erogazione una tantum di somme di danaro teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene della persona e conduzione della casa), mediante l'erogazione di somme di denaro, qualora l'indagine socio-ambientale ne rilevi la necessità.
 - b) **Attribuzione di vantaggi economici** tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato del Comune (a titolo esemplificativo refezione scolastica, servizio scuolabus).

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. A seguito di presentazione di richiesta, il richiedente sarà convocato dal Servizio Sociale Professionale per effettuare un colloquio strutturato con un assistente sociale al fine di effettuare la valutazione socio-economica del nucleo.
2. Le istanze verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione (farà fede il n. di protocollo attribuito dall'ente) fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

ART 6 – CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM

1. Il contributo economico costituisce l'intervento con il quale si integra il reddito personale o familiare, rivolto prioritariamente a fronteggiare situazioni in cui la mancanza di reddito o la presenza di redditi insufficienti a garantire esigenze vitali.
2. Ai fini dell'attivazione dell'intervento si tiene conto:

- a) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente relativo al nucleo familiare del richiedente, che non dovrà, in ogni caso, risultare superiore ad € 3.000,00. Se la situazione economica del richiedente, alla data della richiesta di contributo, è difforme rispetto all'ISEE in corso di validità, per eventi non imputabili alla sua volontà, deve essere presentato l'ISEE CORRENTE; in caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.
- b) della percezione da parte del richiedente, con riferimento temporale al momento della domanda, di ogni altra fonte di reddito non imponibile e quindi esclusa dall'ISEE, quali:

1) Redditi esenti:

- a) Assegno di accompagnamento
- b) Assegno sociale/pensione sociale
- c) Rendite INAIL
- d) Pensioni di guerra
- e) Pensioni per ciechi
- f) Invalidità civile
- g) Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

2) Contributi statali di cui il richiedente ha beneficiato:

- a) Assegno di maternità
- b) Assegno famiglia numerosa
- c) Contributi regionali di cui il richiedente ha beneficiato

3) Contributi comunali vari di cui il richiedente ha beneficiato:

- a) Integrazione fondo sostegno affitto
- b) Esenzione tariffe scolastiche, rette di servizi, TIA, ecc ...
- c) Costi sostenuti per sistemazione alloggi o alloggi procurati dal Comune stesso
- d) Contributi erogati per il pagamento di utenze e/o servizi
- e) Concessione di buoni spesa
- f) Alimenti e/o assegni di mantenimento ricevuti dal/dalla coniuge (verrà richiesta copia dell'atto di separazione o del decreto con cui è stato stabilito il divorzio)
- g) Abitazione in alloggio ERP o ad uso gratuito
- h) Aiuti ricevuti da Enti e associazioni di volontariato

3. L'importo del contributo per componente nucleo familiare e l'importo massimo erogabile verranno stabiliti annualmente in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Trattandosi di contributi una tantum per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche del nucleo, lo stesso può richiedere il riconoscimento del beneficio comunale per n. 2 volte in un anno, fermo restando il mantenimento di tutti i requisiti previsti.

ART 7. - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Nel caso in cui la valutazione di carattere sociale rilevasse la necessità di fruizione di un servizio erogato dal Comune (ad es. mensa scolastica, trasporto alunni, ed ogni altro servizio

erogato dall'Ente), per il quale il nucleo familiare non è in grado di sostenere gli oneri, potrà essere stabilita la fruizione agevolata al servizio in oggetto per un importo massimo stabilito in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

2. Lo stanziamento massimo relativo a tale misura è stabilito in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'agevolazione potrà essere richiesta una sola volta durante l'anno e solo al momento della richiesta di erogazione del servizio a domanda individuale.
4. In caso di accoglimento dell'istanza il servizio provvederà al pagamento della retta per l'importo riconosciuto per conto del beneficiario.

ART. 8 - CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE

1. Il Contributo per spese sanitarie è volto a sostenere il nucleo in caso di spese sanitarie straordinarie e impreviste non garantite dal Sistema Sanitario Nazionale.
2. La necessità dell'intervento è valutata dal servizio sociale comunale limitando l'erogazione del beneficio a casi di particolare disagio emersi in sede di presa in carico del nucleo.
3. In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.
4. Al fine della valutazione si terrà conto della percezione da parte del richiedente di ogni altra fonte di reddito non imponibile e quindi esclusa dall'ISEE, quali:

1) Redditi esenti:

- a) Assegno di accompagnamento
- b) Assegno sociale/pensione sociale
- c) Rendite INAIL
- d) Pensioni di guerra
- e) Pensioni per ciechi
- f) Invalidità civile
- g) Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

2) Contributi statali di cui il richiedente ha beneficiato:

- a) Assegno di maternità
- b) Assegno famiglia numerosa
- c) Contributi regionali di cui il richiedente ha beneficiato

3) Contributi comunali vari di cui il richiedente ha beneficiato:

- a) Integrazione fondo sostegno affitto
- b) Esenzione tariffe scolastiche, rette di servizi, TIA, ecc ...
- c) Costi sostenuti per sistemazione alloggi o alloggi procurati dal Comune stesso
- d) Contributi erogati per il pagamento di utenze e/o servizi
- e) Concessione di buoni spesa

- f) Alimenti e/o assegni di mantenimento ricevuti dal/dalla coniuge (verrà richiesta copia dell'atto di separazione o del decreto con cui è stato stabilito il divorzio)
 - g) Abitazione in alloggio ERP o ad uso gratuito
 - h) Aiuti ricevuti da Enti e associazioni di volontariato
5. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi spese sanitarie e, pertanto, oggetto di rimborso totale o parziale, a titolo di assistenza economica straordinaria, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente:
- a. acquisto di farmaci e specialità farmaceutiche particolarmente onerose a totale carico del paziente;
 - b. altre spese di carattere sanitario non rimborsabili dal S.S.N. (apparecchi ortodontici, lenti da vista e montature nella versione base, protesi di vario genere);
 - c. eventuali rimborsi spese di viaggio e/o di soggiorno per persone che si devono sottoporre a cure o terapie fuori dal territorio coincidente con il Distretto Sanitario di riferimento, perché nel territorio distrettuale di riferimento non sono presenti. È possibile presentare tale richiesta di rimborso esclusivamente nel caso di mancato accesso ad analoga agevolazione erogata dall'ASP.
- Per ricevere i contributi di cui sopra è necessario che la documentazione di spesa (scontrino, fattura, ricevuta ecc..) sia accompagnata da prescrizione medica.

6. Destinatari:
- a) Residenza da parte del richiedente nel Comune di Palmi alla data di richiesta;
 - b) Attestazione Isee in corso di validità e priva di omissioni/diformità con importo pari o inferiore alla soglia di € 5.000 (cinquemila/00).
 - c) Per il nucleo già assegnatario di misure nazionali di sostegno al reddito in vigore al momento di presentazione della richiesta il rimborso potrà essere riconosciuto esclusivamente per le spese sanitarie per le quali non è possibile utilizzare la carta prepagata RdC.
7. Il sussidio, di cui al presente regolamento, è erogabile, nell'arco dell'anno, compatibilmente con lo stanziamento in bilancio nell'entità massima stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio di esercizio
8. Il presente sostegno è incompatibile con gli altri contributi previsti dal presente regolamento e può essere riconosciuto solo una volta ogni due anni.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo deve essere presentata all'Ufficio protocollo dell'Ente.
2. L'istanza va compilata sul modulo comunale appositamente predisposto in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
3. Gli operatori dell'ufficio sono tenuti a prestare aiuto ai richiedenti nella compilazione della necessaria modulistica, qualora ne fossero impossibilitati.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La mancata presentazione dei documenti integrativi, nei 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta dell'ufficio, senza giustificato motivo, causerà l'archiviazione dell'istanza e necessità di presentare ulteriore domanda. Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti

gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ART. 10 – NORMA TRANSITORIA

1. Fino all'approvazione del primo bilancio di esercizio successivo all'adozione del presente regolamento l'erogazione dei contributi è stabilita per come di seguito indicato:
 - a) "Contributo economico una tantum" di cui all'art. 6: in base alla composizione del nucleo familiare ed è pari ad € 100,00 per ogni componente, con un importo massimo pari ad € 400,00.
 - b) "Attribuzione di vantaggi economici" di cui all'art. 7: stanziamento massimo relativo alla misura pari ad € 1.200,00 e fruizione agevolata del servizio in oggetto per un importo massimo di € 100,00.
 - c) "Contributo per spese sanitarie" di cui all'art. 8:
 - € 150,00, per le spese sanitarie di cui al punto a) art. 8 comma 5;
 - € 500,00, per le spese sanitarie di cui al punto b) art. 8 comma 5;
 - € 500,00, per le spese di cui al punto c) art. 8 comma 5;